



Federazione Italiana Vela

Protocollo n. 229/2024

Accordo di appartenenza alle Squadre Nazionali 2024

Genova, li 12 febbraio 2024

Atleta:

Affiliato:

Premesse

Il supporto all'attività agonistica degli Atleti di interesse federale viene espletato dalla Federazione secondo quanto indicato nel documento "Norme di Riferimento 2024 della Programmazione Tecnico-Sportiva" (Norme PTS 2024, Normativa FIV vigente).

Il presente accordo definisce ulteriormente e regola i rapporti tra gli Atleti ricompresi negli elenchi delle Squadre Nazionali Team Performance e a livello Sviluppo&Under e la Federazione.

L'atleta, con la sottoscrizione del presente accordo dichiara di conoscere e si impegna a rispettare le indicazioni richiamate nei documenti sotto indicati:

- Norme di Riferimento per l'anno 2024 della Programmazione Tecnico Sportiva FIV
- Regolamento degli Equipaggi Azzurri FIV
- Codice di comportamento etico-sportivo della Federazione Italiana Vela
- Memorandum esposizione loghi
- Codice di comportamento sportivo CONI

Il presente accordo consta di sei pagine.

Art. 1

Le premesse e le Norme di Riferimento per l'anno 2024 della Programmazione Tecnico Sportiva FIV fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2

L'atleta si impegna a prestare la propria attività quale atleta della Federazione Italiana Vela in esclusiva e di nessuna altra squadra o team e a partecipare a tutte le attività di allenamento e di gara concordate e presenti nel proprio programma, oltre a possibili iniziative promozionali in favore di FIV nel corso della presente nella stagione sportiva 2024 (fino a tutto il 31dic), di cui la Federazione darà comunicazione scritta.

Art. 3

Per la migliore efficacia del proprio programma di preparazione e partecipazione agli eventi agonistici l'atleta unilateralmente si impegna a:

- i. Rispettare quanto enunciato nelle Norme PTS 2024, nel Regolamento degli Equipaggi Azzurri FIV, nel Codice di comportamento etico-sportivo della Federazione Italiana Vela, nel Codice di comportamento sportivo CONI.
- ii. Partecipare agli allenamenti, utilizzando le strutture tecniche messe a sua disposizione dalla FIV qualora convocato.
- iii. Pianificare con il proprio tecnico di riferimento un'attività mirata al proprio sviluppo prestativo, la quale sarà valutata con cadenza bimestrale dalla Direzione Tecnica FIV.
- iv. Relazionare costantemente allo Staff Tecnico Federale in merito a programmi, obiettivi, allenamenti, competizioni, attività in genere e collaborazioni, nelle modalità illustrate nelle Norme PTS 2024.
- v. Mantenere un regime di vita compatibile con l'esercizio di attività agonistica ad alto livello.
- vi. Evitare attività, anche sportive, con possibili conseguenze dannose per la propria salute e tali da compromettere il proprio massimo rendimento tecnico ed atletico.
- vii. Non assumere sostanze vietate dalle normative antidoping, tenendosi in costante contatto con il Medico Federale ed il Responsabile Antidoping FIV.

- viii. Fornire ai dirigenti, allenatori, compagni di squadra, consulenti ufficiali FIV, giudici e tutto il personale federale a qualsiasi titolo coinvolto nella sua attività di preparazione e di gara, collaborazione, sia formale che sostanziale, con spirito improntato al massimo rispetto e correttezza.
- ix. Comunicare tempestivamente alla FIV per iscritto ogni eventuale variazione del proprio domicilio e del recapito telefonico.
- x. Astenersi da comportamenti che in qualsiasi modo possano essere in contrasto con gli impegni assunti nel presente accordo nonché incompatibili con l'immagine della Federale e dei suoi partners.
- xi. Rivolgersi agli uffici competenti per questioni non direttamente riconducibili ad argomentazioni di carattere tecnico-sportivo. Per quanto riguarda queste ultime l'atleta si impegna a porre le questioni direttamente al tecnico di riferimento al fine di ottenere risposte e/o spiegazioni.
- xii. Mantenere aggiornato il proprio diario sportivo e rendere quotidianamente disponibili allo Staff Tecnico FIV i dati della propria attività sportiva sia in acqua che a secco, mediante account TrainingPeaks
- xiii. servirsi solo ed esclusivamente delle competenze messe a disposizione dalla Federazione ove non concordato diversamente con la stessa. Ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, allenatori, preparatori atletici, mental coach e psicologi, nutrizionisti etc

Art. 4

L'atleta unilateralmente si impegna a:

- i. Indossare durante le attività ufficiali FIV esclusivamente abbigliamento federale di gara o di allenamento qualora fornito dalla Federazione (cfr. Norme PTS 2024).
- ii. Esporre durante le attività ufficiali i marchi e loghi della Federazione e/o del CONI precisamente come indicato negli appositi paragrafi delle Norme PTS 2024 e relativi schemi applicativi pubblicati sul sito FIV
- iii. Esporre durante le attività ufficiali i loghi dei propri sponsors privati e Circolo di appartenenza precisamente come indicato negli appositi paragrafi delle Norme PTS 2024 e relativi schemi applicativi pubblicati sul sito FIV

Art. 5

L'Atleta si impegna, prima di accettare da terzi che non siano il proprio Affiliato di appartenenza, premi in denaro o in natura a qualunque titolo corrisposti a fronte delle sue prestazioni sportive, di richiedere il parere scritto della Federazione.

Art. 6

L'utilizzo a fini promozionali e commerciali in qualsiasi forma, dell'immagine, dei marchi e dei loghi FIV e delle Squadre Nazionali e delle loro attività, incluse le divise e la Maglia Azzurra è facoltà esclusiva della Federazione e dei suoi partners e sponsor ufficiali.

Art. 7

Non è consentita la cessione dell'immagine delle Federazione e delle Squadre Nazionali in qualsiasi forma a terzi (incluse aziende, organizzazioni, istituzioni, sponsor in genere, etc.) se non espressamente e preventivamente autorizzata dalla Federazione.

Art. 8

Non è consentito il ricorso all'utilizzo in alcuna forma, di divise, simboli, marchi, loghi, denominazioni, fotografie, filmati e immagini di tutto ciò che possa indurre l'impressione di un coinvolgimento non autorizzato della Federazione Italiana Vela.

Art.9

A completamento degli articoli 4, 5 ,6, 7, 8 e 9, l'Atleta si impegna ad indossare l'abbigliamento fornito dalla Federazione in accordo con il proprio Fornitore Ufficiale Slam, a non rilasciare dichiarazioni lesive della reputazione della Federazione e dei suoi partner commerciali e a non abbinare il logo federale ad Aziende che non siano partner ufficiali FIV.

Con particolare riferimento ad un'eventuale cerimonia di premiazione, il dress code dovrà prevedere:

- Per la parte superiore l'utilizzo di un capo (giacca, felpa, polo, t-shirt, ecc.) fornito ufficialmente dalla Federazione e rispondente al layout convenuto dalla stessa con i propri partner
- Utilizzo del cappellino fornito ufficialmente dalla Federazione

Art. 10

L'Atleta potrà rilasciare interviste e/o dichiarazioni informando preventivamente la Federazione.

Art. 11

Per i propri posting, blog o tweet su qualunque piattaforma social media o sito web l'Atleta non può usare segni distintivi istituzionali Olimpici o federali, come ad esempio i cinque cerchi Olimpici, gli emblemi della Federazione a meno che non abbia ottenuto consenso scritto preventivo dalla Federazione. Per i propri posting, blog o tweet su qualunque piattaforma social media o sito web l'Atleta potrà utilizzare foto con la divisa federale e su siti di gara solo per uso strettamente personale, fatto salvo utilizzi diversi concordati direttamente con la Federazione. Non è permesso fare foto ad uso commerciale, vendita o distribuzione delle stesse. Fatto salvo quanto contenuto nei punti precedenti, si suggerisce all'Atleta, per i rapporti con i media e social media, l'opportunità di informare preventivamente l'ufficio stampa federale.

Art. 12

L'atleta si impegna a non disputare altre regate in alcuna categoria/classe fuori dal proprio programma, a meno che non gli sia consentito da autorizzazione scritta regolare rilasciata dalla Direzione Tecnica. L'atleta si impegna, inoltre, a non svolgere altre attività sportive agonistiche o pratica sportiva senza autorizzazione scritta federale nel periodo di durata del presente accordo

Art. 13

L'atleta si impegna nella maniera più assoluta a non fornire alcun tipo di aiuto, assistenza o collaborazione in qualsivoglia forma, anche per via indiretta, ad atleti, equipaggi o tecnici di altre Nazioni.

Art. 14

L'inabilità dovuta a comportamenti superficiali e non consoni alla responsabilità dell'atleta provoca l'immediata sospensione di qualsiasi forma di collaborazione e sostegno da parte della Federazione.

Art. 15

L'Atleta s'impegna a sottoporsi ad esame medico completo e ad accertamenti clinici da parte di medici fiduciari della Federazione qualora richiesto, anche in eventuale contraddittorio con medici di fiducia dell'Atleta. Allo stesso modo, l'Atleta si impegna a sottoporsi a test fisici e valutazioni funzionali qualora richiesto dalla Direzione Tecnica.

Art. 16

Il mancato rispetto da parte dell'atleta delle obbligazioni di cui al presente accordo comporterà inadempienza e darà luogo a provvedimenti proporzionali alla gravità della stessa e degli eventuali pregressi. I provvedimenti verranno comunicati entro 60 giorni dall'infrazione o dall'avvenuta conoscenza da parte della Federazione, le sanzioni potranno essere sia di carattere disciplinare che pecuniario.

All'atleta che sia venuto meno ai propri obblighi verso la FIV sono applicabili i seguenti provvedimenti, graduati in relazione alla gravità dell'inadempienza commessa:

Art. 16.1

Il Consiglio Federale, dietro segnalazione del Segretario Generale o del Team Manager o della Direzione Tecnica, oppure quest'ultima direttamente potrà comminare all'atleta inadempiente:

- ammonizione scritta
- sospensione a tempo dall'attività federale (di allenamento e/o di gara)
- esclusione dal programma federale

Art. 16.2

Dietro segnalazione della Presidenza, della Segreteria Generale, del Team Manager o della Direzione Tecnica sarà possibile intervenire, decurtando una quota, definita sulla base dei criteri sotto, dalle erogazioni previste dalla Federazione (borse di studio, contributi, premi per risultati).

Le infrazioni sono suddivise secondo il livello di gravità; per ciascun livello si potrà trattenere una percentuale del supporto base o del supporto integrativo per l'evento in oggetto, se previsto, o di altre erogazioni, mantenendo comunque una cifra minima.

- Infrazione lieve: 20% del supporto (con un minimo di 100,00 ad atleta)
- Infrazione moderata 40% del supporto (con un minimo di 200,00 ad atleta)

- Infrazione grave: 60% del supporto (con un minimo di 400,00 ad atleta)
- Infrazione gravissima: il supporto per intero (con un minimo di 800,00 ad atleta)

In caso di reiterazione il livello di gravità sale

Art. 17

La FIV si impegna a:

- fornire possibilità accesso alle competenze e servizi dei settori del Centro Studi (supporto medico, preparatore atletico consulenza antidoping, servizio meteo, ...), attivare, qualora possibile, collaborazioni mirate con gli Istituti di Medicina e Scienza dello Sport del CONI.
- garantire, in caso di infortunio per cause di allenamento o attività agonistica sotto convocazione, copertura mediante idonea polizza assicurativa a sostegno dell'atleta.
- fornire all' atleta a un programma di allenamento e regate commisurato per gli impegni della classe di riferimento e gli obiettivi stagionali e del quadriennio Olimpico. Il programma contemplerà supporto e assistenza tecnica, la convocazione ad allenamenti, raduni e competizioni a seconda del Livello Performance o Sviluppo&Under di appartenenza, prevedendo come supporto base per i diversi livelli quanto previsto ai relativi paragrafi delle Norme PTS 2023

Art. 18

Con il presente accordo viene offerta l'opportunità di venire preparati e seguiti dallo Staff Tecnico FIV secondo il calendario, i modi e nell'impostazione previsti da FIV per ciascun singolo atleta/equipaggio e di cui alle Norme vigenti. Comunque, gli atleti inquadrati ai Livelli Performance A e B che potranno richiedere di accedere a supporti mirati per progetti individuali, preliminarmente producendo e sottoponendo alla Direzione Tecnica, pena l'inefficacia dell'accordo, un piano di attività annuale corredato dalla seguente documentazione:

- i. Soddisfazione Requisiti degli Atleti come indicato nelle Norme PTS 2024
 - ii. Segnalazione Allenatore referente
 - iii. Segnalazione Preparatore Atletico referente
 - iv. Segnalazione Direttore Sportivo referente
 - v. Programma dettagliato delle sessioni di allenamento
 - vi. Illustrazione della propria metodologia di allenamento
 - vii. Calendario di partecipazione alle regate del Circuito Nazionale e Internazionale
 - viii. Descrizione obiettivi tecnici
 - ix. Descrizione obiettivi di risultato
 - x. Indicazione preventiva degli oneri che le singole voci di cui sopra comporteranno
- (N.B. Il tutto controfirmato dal Presidente del Circolo di appartenenza)

Art. 19

L'efficacia del presente accordo è condizionata alla soddisfazione dei requisiti degli Atleti di cui alle Norme PTS 2024, al Regolamento degli Equipaggi Azzurri FIV, ai codici di comportamento etico e sportivo FIV e CONI.

Art. 20

Bad Wording: non è consentito rilasciare a qualsiasi mezzo dichiarazioni o altro lesive della immagine della Federazione, nel qual caso verranno applicati i provvedimenti di cui all'Art. 11 o altri ritenuti idonei, ivi incluso il deferimento agli Organi di Giustizia.

Art. 21

Privacy: l'Atleta rilascia completa liberatoria sulla privacy alla FIV, ai sensi del DLgs 196/06.

Il Presidente FIV
Dott. Francesco Ettore

Letto, confermato e sottoscritto.

A. Per Accettazione

B. Per NON Accettazione

della proposta di appartenenza alla Squadra Nazionale così come formulata nel presente documento

L'Atleta (Nome, Cognome e Firma)

Il Presidente dell' Affiliato (Timbro e Firma)